



- ✓ **QUALE FORMA GIURIDICA SCEGLIERE PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO?**
- ✓ **PROBLEMATICHE FISCALI E CONTABILI CONNESSE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO**
- ✓ **I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO**

1

Avv. Guido Martinelli

Sport e attività motorie in genere

5 grandi aree di intervento:

- A) Sociale
- B) Turistico
- C) Fitness-salute
- D) Ricreazione – leisure
- E) Competizione - agonismo

2

Avv. Guido Martinelli

La Struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:

la preparazione degli atleti ai fini

della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.

Promuove lo sport in Italia

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le

➔ Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro

➔ Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica

Attività motorie e Promozionali
➔ Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni non profit sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit

➔ Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro (motociclismo)

➔ Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

➔ palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, preparato, ecc.

Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 17)

a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

- le associazioni sportive dilettantistiche:
si costituiscono per "atto scritto". Ai fini dell'esistenza e del riconoscimento ai fini sportivi non viene imposto l'assoggettamento dell'atto costitutivo e dello statuto ad imposta di registro.
- godranno dello status e del diritto di utilizzare le agevolazioni fiscali dell'art. 90. (l. 398/91 e art. 67 comma I lett. m) tuir
- Il Coni procederà al riconoscimento, sussistendone i requisiti, prescindendo dall'avvenuta effettuazione della registrazione

Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

La mancata registrazione impedirà il godimento dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 148 del tuir (dpr 917/86) che prevede che la presunzione di non commercialità (e, quindi, la loro irrilevanza sia ai fini Ires che Iva ai sensi dei commi 4 e 7 dell'articolo 4 del dpr 633/72) dei corrispettivi introitati dalla associazione sportiva a fronte di servizi resi agli associati o tesserati alla organizzazione sportiva nazionale di appartenenza si applichi solo in presenza di "atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Vedi anche art. 73 comma IV Tuir.

Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

Alla luce di quanto sopra, l'associazione che voglia godere integralmente delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, dovrà provvedere alla registrazione del verbale di assemblea che approva le modifiche statutarie richieste dal comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02.

Il problema non si pone per le associazioni riconosciute e le società sportive dilettantistiche in quanto, per la disciplina del codice civile, ogni variazione del loro statuto, dovrà avvenire necessariamente per atto pubblico.

Statuto C.O.N.I.

Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.....

Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali

Art. 7 D.L. 28.05.2004, n. 136

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che certifica l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia dell'entrata l'elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi

Natura del riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni

- Tesi costitutiva in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus
- Pertanto l'amministrazione finanziaria, in costanza di riconoscimento, non potrà disconoscere lo status acquisito attraverso il controllo pubblicistico effettuato dal Coni
- Se così non fosse non si capisce quale debba essere la valenza dell'elenco che il Coni deve trasmettere all'Agenzia delle entrate e quali possano essere le conseguenze, ad esempio, sugli altri comportamenti posti in essere dalla associazione (sportivi e lavoristici)

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TILO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)

ATTIVITA' COMMERCIALE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

Art. 90 legge 289/2002 (comma 1)

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Circolare Agenzia delle entrate 22/04/2003 n. 21

Applicabilità dell'art. 148 tuir alle società sportive dilettantistiche

“

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

.....” (ora art. 148 comma VI)

Enti di Tipo Associativo art. 148 t.u.i.r. (Comma 8)

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

Costituzione Art. 117

- Competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo

Art. 90 legge 289/02 comma 24

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive

ART. 90 Legge 289 / 02 comma 25

“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”

Statuto Coni Art. 23 primo comma

- ...hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni sportive nazionali relativeall'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici...

Impianti Sportivi

Insieme di uno o più spazi di attività sportivo dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

*Decreto Ministero dell'Interno
18 marzo 1996*

Gestione Pubblica

- Gestione diretta → Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico

- Gestione pubblica con appalti scorporati → Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare

- Consorzio pubblico → Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti

Gestione Pubblica

➤ Azienda
municipalizzata



Utilizzata per la gestione di servizi complessi con pesanti oneri operativi

➤ Società a
partecipazione
pubblica



Sono società privatistiche (Spa o Srl) che presentano la partecipazione di un Ente Locale come azionista di maggioranza - minoranza

La Gestione Pubblica Diretta

Impianti gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione

La formula dell'impianto sportivo di proprietà pubblica gestito dal medesimo soggetto ha rappresentato il modo tradizionale di operare nel settore. L'intero programma di gestione viene realizzato con risorse finanziarie e con personale pubblico; il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo richiedono i quali però non sono minimamente coinvolti nella gestione. Il soggetto pubblico provvede quindi a tutte le operazioni di conduzione (sorveglianza, pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, ecc..) di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'organizzazione tecnico-sportiva dell'attività; provvede, inoltre, alla promozione dell'offerta del servizio ed al rapporto con la domanda.

Gestione Pubblica con Appalti Scorporati

- E' pur vero che il soggetto pubblico proprietario e gestore dell'impianto potrebbe avvalersi di appalti esterni scorporati per funzioni non assolvibili con personale proprio. Il vantaggio rispetto alla soluzione precedente (gestione condotta integralmente da parte dell'ente locale) potrebbe essere ricavato dalla maggiore specializzazione degli operatori e da eventuali economie di scala derivanti da una riduzione dei costi per le attività appaltate.
- Esistono, però, due svantaggi da non sottovalutare: l'impossibilità di garantire, comunque, una gestione imprenditoriale dell'attività sul piano del reperimento di nuove risorse finanziarie e gli eventuali periodi in cui alcune delle funzioni potrebbero non essere coperte per mancato rinnovo degli accordi in essere. Non sottovalutando che la gara al miglior offerente potrebbe anche non garantire il miglior risultato sul piano della gestione dell'impianto.

Consorzio Pubblico

- Esempio piscina di San Giovanni in Persiceto – Bologna
- Consente pianificazione territoriale più corretta
- Economicità di risorse

Azienda Municipalizzata

- Esempio Trento
- Vantaggi: separazione bilanci e unità operative dedicate

Società Mista - Vantaggi

- snellezza operativa e impostazione imprenditoriale del soggetto gestore dell'impiantistica sportiva
- definizione certa dei costi a carico dell'Amministrazione Comunale
- ottimizzazione delle rese da parte di ogni singolo impianto gestito
- rispetto delle normative esistenti in materia
- reperimento di nuove risorse finanziarie che possano creare anche un indotto ulteriore per la cittadinanza
- possibilità da parte dell'Amministrazione di mantenere il suo controllo "politico" sull'attività (contrariamente a quanto avviene in altre cittadine della costa adriatica in cui si è privilegiata concedere in gestione l'impianto ad una società di servizi terza estromettendolo dalla realtà cittadina)
- possibile partecipazione nella gestione delle stesse attuali organizzazioni di utenti degli impianti
- possibilità di garantire un'offerta variegata di servizi sportivi in modo da soddisfare ogni domanda dell'utenza
- garanzia che nell'ambito della gestione non si annidino "rendite di posizione" causate da utilizzi a fini elusivi dello strumento associativo
- creazione di nuova occupazione "in regola"
- possibilità di avvalersi delle nuove forme di gestione delle risorse umane (somministrazione lavoro, ecc.).
- possibilità per l'Amministrazione Comunale proprietaria di confrontarsi con un solo interlocutore sulle tematiche gestionali degli impianti
- possibilità di riconvertire il personale attualmente utilizzato sugli impianti in altre funzioni di interesse dell'Amministrazione

Società Mista - Svantaggi

- si potrebbe registrare una qualche "distanza" dal tessuto associativo presente sul territorio, causato dalla creazione di un nuovo soggetto che potrebbe risultare efficiente e snella sul piano operativo ma pur sempre un soggetto formalmente distaccato dalla realtà del mondo sportivo.
- le problematiche a carattere burocratico derivanti dalla costituzione del nuovo soggetto
- la necessità che, per ammortizzare i costi di costituzione della società si lavori necessariamente su un insieme piuttosto vasto di impianti e non su singole strutture
- la certezza che la qualità del risultato non è comunque assicurata dalla formula gestionale in sé ma dipende, ovviamente, dal modo concreto in cui la stessa viene attuata.
- l'impossibilità, sulla base dei dati ad oggi conosciuti, di garantire la miglior resa economica della situazione ipotizzata non esistendo una situazione di costi di partenza sui quali confrontarsi
- l'impossibilità, in determinate attività economiche, di utilizzare le norme di maggior favore a carattere fiscale previste per gli enti non profit
- la necessità di fare comunque salve le situazioni attualmente in essere a carattere pluriennale che potrebbero essere progressivamente assorbite dal nuovo soggetto gestore.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

- Articoli 113 e 113 bis Testo Unico enti locali (d.lgs. 267/00) – gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
- Sentenza corte costituzionale 27 luglio 2004 n. 272 dichiara l'illegittimità dell'art. 113 bis T.U.E.L. che contiene la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, poiché per gli stessi non sussistono esigenze di tutela della concorrenza
- Problematica aperta: manca una definizione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

Natura Giuridica delle Convenzioni

- le convenzioni con cui l'ente territoriale intende affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi e l'erogazione del servizio all'utenza secondo tariffe e modalità da esso stabilite, non possono essere qualificate come contratti d'appalto di servizi, bensì come concessioni di servizio pubblico

Concessione di Pubblico Servizio

- la Giurisprudenza ha ritenuto che ricorra la figura della concessione di pubblico servizio e non dell'appalto allorché al soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione venga affidata la fornitura di un servizio rivolto al pubblico degli utenti con i quali l'affidatario costituisca direttamente rapporti giuridici; ad esempio esigendo in prima persona le tariffe (C.Cass. 30/11/1960 n. 2965; T.A.R. Emilia Romagna Sez. Parma 18/9/1995 n. 317 in Riv. Trim. appalti 1996 vol. 4 pag. 721)

Gestione Convenzionata

PROPRIETA' PUBBLICA ➡ GESTIONE PRIVATA

CONVENZIONE: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell' impianto.

Nell' accordo sono regolati: uso dell' impianto, oneri e ricavi, responsabilità, tempi, controlli, penali, clausole particolari etc.

Oneri Previsti dalla Convenzione

CONCESSIONARIO

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione programmata
- Pulizia
- Spese per l' attività
- Guardiania

CONCEDENTE

- Manutenzione straordinaria
- Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione

Legge 91/81 Articolo 1 Attività Sportiva

“...l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettivo, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero....”

Legge 91/81 Professionalismo Sportivo Art. 2

Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.


Legge 91/81
Disciplina del lavoro subordinato sportivo
Art. 4

- ...ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e negli articoli 1, 2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604
- Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962 n. 230
- L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni sportive nazionali.

Statuto CONI
Art. 6 – Consiglio Nazionale
Comma 4 lett. d)

....stabilisce in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica, da quella professionistica.

Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere



A titolo gratuito

A titolo retribuito

Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 53 L. 289/02) – morte + invalidità permanente

Prestazioni a titolo gratuito

E' possibile solo riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Al Consiglio Direttivo
Dell'Associazione _____

Il sottoscritto _____
socio dell'associazione _____

Dichiara

Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione.

Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.

Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede


(il socio)

Luogo, lì _____


Circolare Enpals n. 20 del 04.06.2002 sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

- "...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Prestazione retribuita



Costituisce
rapporto di lavoro
subordinato
(ex art. 2094 c.c.)



Costituisce
rapporto di lavoro
autonomo
(ex art. 2222 c.c.)

Circolare Inps n. 121 del 27 giugno 2000

- La quota parte dei compensi che eccedeva i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 25 della legge 133/99 (dieci milioni): "costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi"

Art. 67 primo comma lett. m) Tuir

- Sono redditi diversi:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto".

Art. 69 secondo comma Tuir

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

Trattamento fiscale dei riconoscimenti economici per attività sportiva dilettantistica

- Fino ad euro 7.500 (non costituiscono redditi imponibili)
- Fino a euro 28.158,28 ritenuta a titolo di imposta (per il 2006 23+0,9%)
- per la parte eccedente gli euro 28.158,28 ritenuta a titolo di acconto (per il 2006 23+0,9%)

Problema degli istruttori

Non si applica perchè:

- Sono professionisti in quanto operano anche in favore di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo
- Si applica a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive (ris. 34 – 26.03.2001)

Si applica perchè:

Svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta come tale dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva

Inquadramento della prestazione sotto il profilo lavoristico

Art. 2094 – Prestazione di lavoro subordinato

Art. 2222 – Prestazione di lavoro autonomo

La prestazione sportiva dilettantistica non è una forma di lavoro tipizzato. Per questo Inps e Inail hanno ritenuto di non dover applicare la loro contribuzione a questo tipo di attività

Qual è la causa di questo contratto?

Art. 1343 c.c.: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative all'ordine pubblico e al buoncostume

Art. 1344 c.c.: Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa

Art. 38 costituzione comma II

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia”

Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l’oggetto della loro prestazione?

Art. 1345 c.c.: “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe

Art. 1346 c.c.: L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile

Istruttori - Atleti

- Causa del rapporto con atleti natura atipica: prestazione ludica, didattica, ecc.
- Direttori tecnici, istruttori: solo prestazione lavorativa

Decreto 15 marzo 2005 G.U. 7.4.2005 n. 80

Recante "adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo" ha aggiornato "sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore" la platea delle professionalità assicurate presso questo ente "ravvisata l'opportunità di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all'entpals sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità".

Decreto 15 marzo 2005 G.U. 7.4.2005 n. 80

Mentre prima si parlava solo di "addetti agli impianti sportivi", ora tra "le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo ritroviamo: "..

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; "...

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive..."

Enpals - Caratteristiche

La gestione non si basa sull'inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l'INPS ma dei lavoratori che il legislatore individua autoritariamente come beneficiari della prestazioni previdenziali prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

Circolare n. 7 del 30.3.2006 E.N.P.A.L.S.

- ...Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005. L'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

Lettera Enpals alle FSN del 30.03.2006 prot. 468

...pertanto dall'entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all'Enpals tra queste si ricordano:....

- Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)
- Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)
-

Comunicato Enpals

L'ente fornisce precisazioni in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti di cui alle circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006 relativi ai Direttori Tecnici, Massaggiatori ed istruttori presso organismi sportivi dilettantistici.

Con riferimento alla prossimità della scadenza del 17 p.v. prevista per regolarizzazione degli adempimenti di cui alle circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006 e, soprattutto, in relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenuti relativi alla disciplina contributiva da applicarsi nei confronti degli organismi sportivi dilettantistici (ex art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986), l'ENPALS comunica che ha predisposto un apposito messaggio di chiarimenti che al momento è all'esame del Ministero del lavoro. Pertanto, in attesa dei richiesti chiarimenti ministeriali, per gli eventuali ritardi nell'assolvimento degli adempimenti contributivi entro la data sopra ricordata si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative riscontrate dagli organismi sportivi dilettantistici. Seguirà, non appena possibile, il messaggio interpretativo nell'apposita sezione del sito dedicata ai messaggi ufficiali dell'ente

Lettera Presidente C.O.N.I. 25/07/2006

- emanazione di una nuova circolare da parte dell'ENPALS che, accogliendo quanto richiesto dal CONI con lettera del 6 giugno u.s., chiarisca che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica e definiti quali "redditi diversi" ai fini fiscali dalla vigente normativa, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive;
- differimento del termine del 17 luglio 2006 al 15 ottobre 2006 per il pagamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro subordinato e autonomo;
- impegno a collaborare per una modifica del quadro normativo in materia

Enpals circolare 13 del 7/8/2006

- Le società che erogano i compensi devono essere iscritti al Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- rientrano nell'esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività nell'esercizio di arte o professione

Enpals circolare 13 del 7/8/2006

- Costituisce esercizio di arte o professione l'esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
- Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Enpals circolare 13 del 7/8/2006

Requisiti di professionalità

- 1) l'attività deve avere caratteristiche di abitudine ("intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti")
- 2) "La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità" – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a euro 4.500

Enpals circolare 13 del 7/8/2006

Per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse:

- denunce da presentare entro il 25/10/2006
- Versamento dei contributi entro il 16/10/2006 (F24 telematico)

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti all'Enpals Successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
	23,81	8,89	32,70
Quota da versare all'INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali			5,17

Enpals Messaggio n. 3 del 16/10/2006

Con riferimento alla circolare n. 13 del 7 agosto 2006, questo Ente informa che per le società sportive dilettantistiche iscritte all'apposito "Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche" tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate, le scadenze precedentemente stabilite per la regolarizzazione degli adempimenti di cui alle circolari nn. 7 e (del 3 marzo 2006 sono prorogate rispettivamente alla data del 16 gennaio 2007 per quanto riguarda il versamento dei contributi e alla data del 25 gennaio 2007 per la presentazione delle relative denunce

Circolare Coni 19/12/2006

...In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo "è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi". Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione.

Circolare Coni 19/12/2006

...si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" coè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare soprarichiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)

Soggetti che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica esclusi dall'obbligo contributivo	Soggetti che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica soggetti all'obbligo contributivo ENPALS
Atleti che ricevono compensi da associazioni o società sportive dilettantistiche	Massaggiatori, direttori tecnici ed istruttori che ricevono compensi da soggetti non iscritti al Registro CONI delle associazioni o società sportive dilettantistiche
Dirigenti di associazioni o società sportive dilettantistiche preposti all'organizzazione di eventi sportivi quali dirigenti accompagnatori e/o addetti agli arbitri e collaboratori amministrativo-gestionali non professionali non addetti agli impianti sportivi	Massaggiatori, direttori tecnici ed istruttori che ricevono compensi da soggetti iscritti al registro CONI, in possesso di una specifica qualifica tecnica (che svolgono tale attività in via principale ancorchè non esclusiva e conseguono dalla stessa un compenso a carattere non marginale
Direttori tecnici ed istruttori che hanno un rapporto di collaborazione sportiva con il CONI e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione sportiva e/o che non abbiano alcuna qualifica professionale e/o non svolgano tale attività in via professionale intendendosi come tale un'attività da cui traggono un sostentamento di carattere non marginale	
Direttori tecnici ed istruttori che, pur in assenza di altre attività conseguono un compenso inferiore a 4.500 euro annui	
Arbitri, ufficiali di gara e cronometristi	

Prestazione di lavoro subordinato

- 1) Mera messa a disposizione di forza lavoro
- 2) Problema contratto collettivo da applicare (F.I.I.S. – Confcommercio)
- 3) Ente previdenziale di riferimento (INPS – ENPALS)

Controversie tra istruttori e società

Problema che si pone è se le controversie che ne possono derivare rientrano o meno nelle previsioni dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. Infatti, ai sensi dell'art. 808, comma 2, c.p.c. le controversie relative a questo rapporto, come ad ogni altro rapporto di cui all'art. 409 c.p.c., possono essere decise da arbitri rituali solo se ciò risulta previsto da contratti o accordi collettivi di lavoro. Non sussistendo, nel mondo dello sport dilettantistico, contratti o accordi collettivi di lavoro che prevedano la deferibilità ad arbitri delle controversie fra di loro si pone il problema se i contenziosi potranno o meno essere devoluti ai collegi arbitrali previsti dai vari statuti federali.

Controversie tra istruttori e società

Anche la magistratura non ha, fino ad oggi, contribuito a fare chiarezza.

In tale contesto si inserisce la sentenza depositata dal Pretore di Roma in data 1.4.1992, dove viene confermata la tesi per cui i maestri di tennis non sono sportivi professionisti ai sensi della legge 26.3.81 n. 91. Seguendo questa impostazione si ricava pertanto che, nei confronti dei maestri di tennis, non si applicano i criteri di autonomia e subordinazione previsti, ad esempio per i calciatori professionisti, ma l'inquadramento nell'una o nell'altra fattispecie dovrebbe fondarsi sulle previsioni generali dettate dal Codice Civile (artt. 2094 e 2222) che fanno capo all'attività effettivamente esercitata.

Controversie tra istruttori e società

Va tuttavia segnalato anche l'orientamento contrario espresso sempre dalla Giurisprudenza di primo grado (Pretura di Bologna Sent. N. 404/96) che ha, invece, qualificato come sportivi professionisti dei maestri di tennis ai sensi della L. n. 91/81. A motivo di tale ricomprensione sta l'adozione di un concetto di professionismo sportivo non ancorato alle formalità in precedenza indicate (qualificazione, deliberata dalla Federazione Sportiva Nazionale di competenza ed approvata dal CONI, dell'attività sportiva come attività suscettibile di essere praticata come professionismo) e stabilite dall'art. 2 della L. n. 91/81, ma fondato su dei criteri che individuano a livello sostanziale la professionalità nell'esercizio dell'attività sportiva in questione, ovvero nell'esercizio di una attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito di una disciplina regolamentata dal CONI.



Art. 61 comma tre decreto legislativo 276/03 – c.d. decreto Biagi

- 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo.....i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche..come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 289/02...